

IN BREVE n. 49-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Nelle varie riforma previdenziali non si dovrebbe mai violare l'affidamento del cittadino al trattamento pensionistico maturando quale legittima aspettativa e maturato quale diritto acquisito. Ogni legge non dovrebbe, infatti, oltrepassare il limite della ragionevolezza.

REPERIBILITÀ IN MALATTIA: È ATTESO UN NUOVO DECRETO da Sole 24 ore - Risposta 4246

D - Vorrei sapere quando le nuove fasce di reperibilità durante la malattia nel pubblico impiego andranno in vigore.

R - Il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito nella legge 133/2008, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 23, lettera c) del DL 1 luglio 2009, n. 78, così come convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ne consegue che dalle fasce di reperibilità ivi previste (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni) si è ritornati alle vecchie fasce di reperibilità, ossia tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Ai sensi poi dell'articolo 55-septies comma 5 del Dlgs 150/2009 le fasce orarie di reperibilità sono stabilite con decreto del ministro della pubblica amministrazione e innovazione, il quale, con circolare dell'11 novembre 2009 ha già preannunciato l'ampliamento di queste fasce, che, ad oggi, sono comunque ancora quelle sopra indicate (10/12.00 e 17/19).

IL CERTIFICATO MEDICO DEVE PROTEGGERE LA PRIVACY da Sole 24 ore - Risposta 4256

D - Mia figlia frequenta il primo anno delle superiori. È stata a casa per 10 giorni (causa influenza) e al momento della riammissione a scuola il preside ha chiesto la presentazione di un certificato medico in cui si attestasse l'avvenuta guarigione. Il mio medico ha dichiarato di non essere tenuto a questo certificato.

Intanto, i giorni di assenza sono passati da 10 a 13 (gli ultimi tre passati tra casa e scuola).

Cosa posso fare per la riammissione, tenuto anche conto che con un numero eccessivo di assenze c'è il rischio della bocciatura (riforma Gelmini)?

R - L'assenza degli alunni dalle lezioni scolastiche per un periodo superiore ai cinque giorni, è sempre stata giustificata con certificato del medico curante.

Per non contraddire la normativa sulla "privacy", poi, il certificato medico di riammissione alla scuola è stato abbandonato. Così è, per la Lombardia, la legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 che all'articolo 2 recita: «sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi, delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni...».

Con la necessità di gestire i casi di influenza pandemica da Virus A/H1N1V, l'ammissione in classe di un ragazzo assentatosi per influenza, diventa, per il preside un problema molto delicato e di grande responsabilità.

L'aiuto al preside potrebbe venire dal medico curante il quale non deve dichiarare la malattia causa dell'assenza (rispetto alla privacy), ma deve dire solamente: «l'alunno può riprendere la scuola». L'indicazione da parte del medico per la riammissione del malato alla vita di comunità è prevista anche dalla nota ministeriale del 18 settembre 2009, protocollo n. 2410.

La nota citata, in merito alla gestione di eventuali periodi di malattia influenzale, dice: «Pertanto, si raccomanda di mantenere il flusso informativo tra amministrazione scolastica, Asl, medici e pediatri curanti e genitori in maniera più coerente possibile».

MERITOCRAZIA, MA ATTENTI ALLA PENSIONE

Nella valorizzazione del merito una parte della retribuzione verrà deviata nella quota variabile di stipendio.

Per i dirigenti va tenuto presente che a regime la retribuzione di risultato sarà il 30% della retribuzione complessiva e che almeno il 50 % del trattamento accessorio dovrà essere costituito dalla retribuzione di risultato.

Questa differente distribuzione con l'aumento della retribuzione di risultato a scapito di quella di posizione, pur a parità di totali percepiti, comporta però una grave penalizzazione sulla futura pensione: la retribuzione di posizione determina la quota A della pensione, mentre quella di risultato incide nella quota B con differenti meccanismi di calcolo specialmente per coloro che hanno una certa anzianità nel sistema retributivo

Discreta è anche la penalizzazione sulla indennità premio di servizio, ove il calcolo viene effettuato su stipendio, retribuzione di posizione escludendo invece quella di risultato.

Sarebbe auspicabile un intervento sindacale a salvaguardia della futura previdenza peraltro già martoriata dalle varie riforme.

In particolare, la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione Piemonte (sentenza n. 207 del 22 ottobre 2009) ha respinto un ricorso di un dirigente scolastico con il quale si contestava la determinazione con la quale l'Inpdap aveva riconosciuto nella base pensionabile solo lo stipendio e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) e non anche la retribuzione di posizione e quella di risultato.

MEDICI ATTENTI ALLA MOBILITA'

Il dirigente medico trasferito per mobilità volontaria in altra ASL non ha diritto a mantenere per intero lo stesso trattamento economico.

Per la parte eccedente la quota fissa non esiste, infatti, un principio di irriducibilità dello stipendio, con la conseguenza che il nuovo incarico può comportare in maniera legittima anche una riduzione degli emolumenti.

Corte di Cassazione sentenza 24449 del 19 novembre 2009

NUOVE MODALITA' PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 27 novembre 2009, fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni previste dagli artt. 55 bis e ter del D.L.vo n. 165/1991 introdotti

dall'art. 69 del D.L.vo n. 150/2009, relativamente alla materia del procedimento disciplinare e i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

La nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione, ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare, acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009).

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare n. 9 del 27.11.2009
(documento 236)**

CONCORSI PUBBLICI - ONERE DI INDICAZIONE E ALLEGAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

Il bando di concorso che pone a carico dei candidati l'onere dell'indicazione minuziosa, completa, chiara ed esaustiva, dei titoli posseduti, ovvero, in alternativa, quello dell'allegazione informale e quello dell'allegazione dei titoli non in possesso dell'amministrazione, non contrasta con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, considerato che la funzione di tale indicazione è quella di evitare all'amministrazione quelle attività di ricerca, acquisizione e integrazione che potrebbero pregiudicare l'efficienza e l'economicità dell'azione pubblica.

Inoltre l'indicazione dei titoli in sede di domanda di partecipazione, eviterebbe una eventuale produzione successiva, che sarebbe in evidente contrasto rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto dell'integrazione documentale è destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta (quali ad esempio quelle concernenti il semplice aspetto formale o la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali) e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione. Contrariamente l'integrazione si risolverebbe in un indebito vantaggio per uno o più candidati, suscettibile di concretizzare una evidente violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS. STATO Decisione 6 novembre 2009, n. 6948
(documento 237)**

MATERNITA' - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DI 5 MESI ANCHE AL PADRE

Riconosciuto il diritto di un padre lavoratore a vedersi retribuito l'intero periodo di astensione dal lavoro per la maternità della moglie, per un totale di cinque mesi.

Il padre ha fatto causa all'Inps che si era limitato a riconoscere i tre mesi successivi al parto, con l'80% della retribuzione, chiedendo di poter usufruire dell'intero periodo.

Richiesta accolta dal tribunale secondo il quale anche il padre lavoratore ha un suo "diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, a prescindere dal fatto che la madre sia stata lavoratrice, e dunque anche dal di lei diritto al trattamento connesso al regolare pagamento dei contributi".

Congedo pieno, dunque, anche per i padri nella misura in cui spetterebbe alla madre.

Tribunale del Lavoro di Firenze - Sentenza 16 novembre 2009, n. 1169

E' ILLEGITTIMO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI DEI COMMERCIALISTI

La Suprema corte con la sentenza n. 25030 del 27 novembre 2009 ha affermato che è illegittima qualunque imposizione di contributi che "non incide a monte sui criteri di determinazione" della pensione, ma intacca direttamente il trattamento previdenziale e, come tale, è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata.

In particolare è accolto il seguente principio di diritto: *"Gli enti previdenziali privatizzati (quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo (di cui all'articolo 3, comma 12, legge 8.8.1995, n. 335), di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano, comunque, una trattenuta sul detto trattamento, già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili e, come tali, risultino peraltro incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, essendo il principio stesso stabilito proprio "in relazione alle anzianità già maturate", che concorrono, appunto, alla determinazione di quel trattamento, ed oltrepassino altresì il limite della ragionevolezza, ledendo l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati"*.

Pure bocciato il contributo di solidarietà della Cassa di previdenza dei ragionieri (Cassazione sez.Lavoro sentenza n. 25300/2009)

RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEI TAGLI DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITA' AGGANCIATE AL REDDITO DEL CONIUGE SUPERSTITE

Dalla segreteria nazionale CIL-Pensionati (Confederazione Intercategoriale Lavoratori): dopo una serie di confronti con i Parlamentari, alcuni di loro hanno immediatamente accolto e condiviso la richiesta sindacale predisponendo uno specifico **Disegno di Legge per l'abrogazione dell'art.1 comma 41 della Legge 335/95 con annessa tabella F.** I Disegni di Legge sono già stati presentati sia alla Camera che al Senato e sono in attesa della formale registrazione come atti parlamentari.

Nel contempo CIL-Pensionati si sta attivando per sensibilizzare la società civile, per creare Convegni, momenti di discussione e di confronto per essere pronti a rivendicare con tenacia e determinazione, anche con civili e garbate manifestazioni, se ritenute necessarie e indispensabili, questi diritti sulla piena reversibilità che non può essere taglieggiata agganciandola ai redditi del coniuge superstite, creando seri problemi economici ai pensionati anziani.

Ricordiamo che solo i pensionati *INPS* e *INPDAD* sono colpiti dal provvedimento con aspetti quindi di incostituzionalità per il carattere discriminatorio.

Da fonti INPS risulterebbe che queste posizioni sarebbero circa 350.000; questo significa che la maggior spesa che sarebbe necessaria per reintegrare le pensioni di reversibilità ai vedovi ed alle vedove con redditi, sarebbe di importo tollerabile anche con gli attuali ritmi della spesa pubblica.

Anche la FEDER.S.P.eV. si attivata in tal senso, oltre a condurre una campagna di defiscalizzazione di tutti i trattamenti di pensione.

FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO MEDICINA GENERALE

Nella G.U. n. 272 del 21/11/2009 e' pubblicata la deliberazione 31 luglio 2009 concernente: Fondo sanitario nazionale 2007 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale - seconda annualità periodo 2006-2009 e prima annualità periodo 2007-2010. (Deliberazione n. 62/2009).

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI 2010

Sulla G.U. 280 del 1 dicembre 2009 è stato pubblicato il decreto dei Ministeri delle Finanze e dell'Economia 19 novembre 2009 sulla perequazione automatica delle pensioni.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009 (in via provvisoria lo scorso anno era stata fissata al 3,3% e pertanto si avrà uno scarto negativo dello 0,1%).

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Di fronte a queste prospettive, nel continuo perdere del potere di acquisto delle nostre pensioni senza adeguamenti costanti e calibrati al costo vita, a maggior ragione bisogna portare avanti la battaglia che sto conducendo colla Federspev, della defiscalizzazione dei trattamenti economici delle pensioni !!!

MEDICI e CLANDESTINI

I medici non sono tenuti a denunciare i clandestini (Ministero dell'interno circolare n.12/2009).

Infatti la denuncia è espressamente vietata dal T.U. sull'immigrazione (comma 5 articolo 35 D.Lgs. 286/1998) sia per i medici che per il personale che opera presso strutture sanitarie e detto divieto non è stato modificato dalla legge 94/09 (reato di clandestinità).

Una precisazione viene anche fatta sull'obbligo del referto per i delitti cui si debba procedere d'ufficio dallo stesso articolo 365 del codice penale.

Inoltre il soggiorno illegale nel territorio dello stato, come previsto dalla legge 94/2009, ha natura di contravvenzione e non di delitto.

Decreto legislativo 286/1998 articolo 35 comma 5

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.


Articolo 365 c.p.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361 (Autorità giudiziaria o altra autorità che abbia obbligo di riferirne a questa), è punito con la multa fino a lire un milione (pari a € 516,46). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO dell' INTERNO Circolare n.12/2009 del 27 novembre 2009 (documento 238)

>documenti>Pubblica amministrazione>criticita

UNA PEC **senza** IDENTITÀ



È scattato da pochi giorni l'obbligo per i professionisti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. Ma ancora non si sono dissipati i dubbi sui problemi e i rischi connessi alla Pec.

Carenza di identificazione. Non esiste - come nella firma digitale - l'obbligo di identificare con certezza il richiedente di Pec, e infatti ci sono diversi metodi per ottenerne una. Alcuni fanno firmare un documento cartaceo. Altri dematerializzano il processo, affidando l'identificazione del contraente alla richiesta di una mailbox non Pec, allo strumento di pagamento (carta di credito) e all'invio tramite fax del documento di identità. In astratto questo non sembra sufficiente a scongiurare furti di identità. È un'ipotesi ovviamente patologica ma possibile, e che sarebbe stata scongiurata semplicemente obbligando all'uso della firma digitale.

Scopo limitato. La Pec serve solo per attestare data di invio e ricezione di un messaggio.

Validità del messaggio. La Pec valida la "busta", la firma digitale del mittente il "foglio" contenuto all'interno (è vero che la ricevuta torna con la firma digitale del gestore, ma se manca quella del mittente, il documento non è attribuibile giuridicamente a quest'ultimo).

Valore probatorio. Chi dichiara di non avere ricevuto il messaggio quando l'altra parte esibisce la ricevuta di consegna, non può limitarsi a "fare cate-naccio" negando la circostanza. D'altra parte, sarebbe possibile una verifica presso il gestore del servizio che è tenuto a conservare la ricevuta in questione.

Niente compiuta giacenza. Una Pec è ricevuta quando arriva nella casella di posta del gestore del servizio, non quando viene letta dal destinatario.

Sicurezza. La Pec gira in rete con protocolli sicuri, ma è memorizzata sui server dei gestori senza protezione crittografica (l'Assocertificatori fanno notare in proposito però che i gestori hanno comunque una responsabilità sulla sicurezza dei dati e sono soggetti alla vigilanza del Cnipa, ndr).

Standard non riconosciuto. La Pec non è standard a livello internazionale (anche se usa protocolli che lo sono).

Total cost of ownership. Per grandi volumi, andrebbe calcolato il costo dello storage e delle altre misure di sicurezza per evitare perdite di dati.

"Denial-of-service" per la Pa. Con la Pec si possono inviare pressoché contemporaneamente un numero molto rilevante di richieste che implicano l'apertura di altrettanti procedimenti amministrativi. Questi saranno tutti assoggettati allo stesso termine di legge per la loro conclusione e in assenza di un'efficiente organizzazione di "backoffice" il rischio è la paralisi.

Proliferazione e caos. Se, come pare, i cittadini potranno parlare con la Pa solo usando la Pec attribuita dallo specifico ente, il grado di confusione per i cittadini potrebbe essere ingestibile.

Andrea Monti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPIGOLANDO

Si legge: più tasse se la sanità è in rosso...ma in un sottotitolo si legge anche: 9.800 posti letto da tagliare e diminuzione del personale.

Ma non sarebbe più logico anziché incidere sulla tutela della salute, eliminare gli sprechi dell'istituto di parassitologia che ruota nell'interno e sulle spalle della salute nel comparto della sanità.

Si tagliano i sanitari, ma si moltiplicano gli amministrativi!.....

CASSAZIONE - NON E' REATO IL RIFIUTO AL RICOVERO

Rifiutare di ricoverare un paziente con una colica renale non è reato. Infatti secondo la Cassazione (sentenza n. 46512 del 3 dicembre 2009) l'omissione di atti d'ufficio si configura a carico del medico solo quando l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale.

In tema di sanità non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall'articolo 328 c.p., ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare sulla base delle indicazioni fornite dalla esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso.

CASSAZIONE - NEGLI INCIDENTI STRADALI NON BASTA IL BIGLIETTO DA VISITA

In caso di sinistro stradale il codice richiede ai conducenti di fornire le proprie generalità alle persona coinvolte agevolando lo scambio dei dati . Per questo non è sufficiente lasciare il proprio biglietto da visita .

Cassazione sentenza numero 23542 del 5 novembre 2009

CASSAZIONE - FUORILEGGE I SEMAFORI RALLENTATORI

I semafori che si accendono all'arrivo di un veicolo che supera il limite di velocità non sono previsti dal codice della strada specie se posizionati fuori dagli incroci in una strada diritta senza inserzioni.

Cassazione sez.II civile sentenza numero 24248 del 17 novembre 2009

PREVISTI DUE MINISTERI: SANITA' e LAVORO

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009, la legge 13 novembre 2009, n. 172, contenente il c.d. "spacchettamento" del Ministero della Salute dal Ministero del Lavoro. Di conseguenza, dal 13 dicembre 2009, saranno previsti due distinti ministeri:

- Ministero della Salute.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.